

Allegato esemplificativo al Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016

(Art. 9 del regolamento)

Esempi relativi ai gravami

Gli articoli 71, paragrafo 1, lettera o), 73, paragrafo 1, lettera i) e 77 paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati prevedono che qualsiasi transazione che mina la capacità di un elemento dei fondi propri di base di soddisfare i criteri di cui all'articolo 94 della direttiva Solvency II (recepito dall'articolo 44-octies del Codice) sarà considerata un gravame.

A fini illustrativi di seguito si riportano alcuni esempi riferiti ai gravami, che tuttavia non esauriscono le possibili casistiche.

Esempio 1

L'ultima controllante A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata B e successivamente B investe € 100.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A.

Questa operazione, per l'impresa individuale B, equivale al possesso di azioni proprie.

La riserva di riconciliazione di B deve essere diminuita di € 100.000.

Esempio 2

Un'impresa di assicurazione A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale o altri elementi dei fondi propri di un'impresa B (esterna al gruppo assicurativo) e l'impresa B, a sua volta, investe € 100.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A e ciò è stato attuato allo scopo di aumentare artificialmente i fondi propri di A.

Questa operazione equivale al possesso di azioni proprie.

La riserva di riconciliazione dell'impresa di assicurazione A va diminuita di un importo pari all'ammontare dell'investimento di B (€ 100.000).

Esempio 3

Nel caso, analogo a quello prospettato all'esempio 2, in cui un'impresa di assicurazione A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale o altri elementi dei fondi propri di un'altra impresa B e B, a sua volta, investe € 80.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A, la riserva di riconciliazione di A va diminuita dell'importo di € 80.000.

Esempio 4

Si consideri il caso di due imprese assicurative L e N, controllate dall'impresa di assicurazione B, facenti parte di un gruppo in cui C è la holding di partecipazione assicurativa che controlla B.

Una banca A, esterna al gruppo, fornisce un prestito subordinato di € 200.000 all'impresa L e uno di € 100.000 all'impresa N, entrambi idonei ad essere classificati come elementi dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione.

C fornisce un prestito subordinato di € 300.000 alla banca A.

Le operazioni descritte sono connesse ma non costituiscono gravami per i fondi propri delle imprese individuali L e N, in quanto l'erogazione di fondi propri alle imprese L e N, realizzata attraverso la terza parte, costituita dalla banca A, non deriva da finanziamenti nell'ambito della catena di partecipazione interna al gruppo, che partono dalla holding C, e attraverso B, finanziano L e N.

Queste operazioni che, come detto, non rilevano ai fini della quantificazione dei fondi propri delle imprese individuali L e N, nell'ottica di gruppo devono essere considerate nel loro insieme ed eliminate per evitare la creazione artificiosa di fondi propri di gruppo.

Esempio 5

Si consideri il caso di due imprese assicurative L e N, controllate dall'impresa di assicurazione B, facenti parte di un gruppo in cui C è la holding di partecipazione assicurativa che controlla B.

Una banca A, esterna al gruppo, riceve un prestito subordinato di € 200.000 dall'impresa L e uno di € 100.000 dall'impresa N.

Allo stesso tempo, C riceve un prestito subordinato di € 300.000 dalla banca A.

Tali operazioni coinvolgono una parte terza e sono tra loro collegate, tuttavia, a differenza dell'esempio 4, costituiscono gravami. Il finanziamento della holding da parte della banca A ha un impatto, indiretto, sui fondi propri delle imprese L e N, e quindi, nella sostanza, l'effetto economico che deriva dalle operazioni descritte, per le imprese L e N, equivale al possesso di azioni proprie.

Le riserve di riconciliazione di L e N vanno diminuite, rispettivamente, di € 200.000 e € 100.000

Esempio 6

Una capogruppo A emette sul mercato prestiti subordinati di Livello 2 per € 100.000, garantiti, su base subordinata, dall'impresa assicurativa controllata B.

L'impresa A poi investe i € 100.000 ricavati in azioni ordinarie dell'impresa B.

Il capitale sociale dell'impresa B, emesso a favore di A, non è classificabile come elemento di livello 1, in quanto è soggetto al gravame rappresentato dalla garanzia utilizzata da A per finanziare l'investimento nel capitale dell'impresa B.

Il capitale sociale dell'impresa B, finanziato con l'emissione di prestiti subordinati di Livello 2, deve essere classificato di Livello 2.

Esempio 7

Si consideri il caso di un'impresa assicurativa A che controlla un'impresa finanziaria B.

L'impresa B emette sul mercato obbligazioni (bonds) di Livello 2 e fornisce un finanziamento infragruppo all'impresa A per € 100.000 alle stesse condizioni.

L'impresa A garantisce gli obblighi di pagamento di B, su base subordinata, secondo i medesimi termini delle obbligazioni emesse da B.

I fondi propri dell'impresa A (i prestiti subordinati, classificati di livello 2, derivanti dall'operazione) non sono da declassare per gravami, perché sia il finanziamento infragruppo che la garanzia soddisfano i criteri per la classificazione come fondi di Livello 2, soprattutto avuto riguardo al grado di subordinazione.

Nell'ottica di gruppo, i suddetti elementi potranno soddisfare i criteri di classificazione dei fondi propri del gruppo solo se le obbligazioni e la garanzia sono subordinati ai crediti di tutti gli assicurati e beneficiari e degli altri creditori non subordinati.